



1506
**UNIVERSITÀ
DEGLI STUDI
DI URBINO
CARLO BO**

Segreteria tecnica del Rettore
Palazzo Bonaventura - Via Saffi, 2 - 61029 Urbino (PU)
Tel. +39 0722 304482-304483 - Fax +39 0722 305347
segreteria.tecnica.rettore@uniurb.it - www.uniurb.it

REGOLAMENTO DEL DIPARTIMENTO DI SCIENZE BIOMOLECOLARI (DISB)

**emanato con Decreto Rettorale n. 16/2016 del 20 gennaio 2016
modifiche emanate con Decreto Rettorale n. 53/2020 del 31 gennaio 2020
testo in vigore dal 1° febbraio 2020**

INDICE

TITOLO I

IL DIPARTIMENTO

- Articolo 1 - Ambito di applicazione
- Articolo 2 - Definizione e finalità
- Articolo 3 - Sede e attrezzature
- Articolo 4 - Composizione
- Articolo 5 - Sezioni
- Articolo 6 - Fondi
- Articolo 7 - Organi del Dipartimento

TITOLO II

IL CONSIGLIO DI DIPARTIMENTO

- Articolo 8 - Composizione
- Articolo 9 - Elezioni delle rappresentanze
- Articolo 10 - Competenze
- Articolo 11 - Convocazione
- Articolo 12 - Ordine del giorno
- Articolo 13 - Registrazione delle presenze alle adunanze del Consiglio
- Articolo 14 - Validità delle adunanze e partecipazione alle stesse
- Articolo 15 - Deliberazioni e verbalizzazioni
- Articolo 16 - Votazioni
- Articolo 17 - Segretario Amministrativo

TITOLO III

DIRETTORE

- Articolo 18 - Attribuzioni e competenze
- Articolo 19 - Durata della carica ed incompatibilità
- Articolo 20 - Vice-Direttore
- Articolo 21 - Elezioni

TITOLO IV

GIUNTA DI DIPARTIMENTO

- Articolo 22 - Composizione



Articolo 23 - Funzioni

Articolo 24 - Convocazione

TITOLO V

COMMISSIONE PARITETICA DOCENTI-STUDENTI

Articolo 25 - Composizione

Articolo 26 - Funzioni

TITOLO VI

STRUTTURE DIDATTICHE DEL DIPARTIMENTO

Articolo 27 - Definizione, istituzione e funzionamento

TITOLO VII

GIUNTA DIDATTICA

Articolo 28 - Funzioni

Articolo 29 - Composizione

TITOLO VIII

NORME TRANSITORIE E FINALI

Articolo 30 - Approvazione e modifica del Regolamento di funzionamento del Dipartimento e del Regolamento di funzionamento delle strutture didattiche

Articolo 31 - Commissione paritetica docenti-studenti

Articolo 32 - Pubblicità

Articolo 33 - Entrata in vigore

TITOLO I

IL DIPARTIMENTO

Articolo 1

Ambito di applicazione

1. Il presente Regolamento disciplina il funzionamento del Dipartimento di Scienze Biomolecolari (DISB), al quale sono attribuite funzioni di ricerca, didattiche, di terza missione, le altre attività di formazione e le attività rivolte all'esterno, a norma dello Statuto e del Regolamento Generale di Ateneo dell'Università degli Studi di Urbino Carlo Bo.
2. Ove per necessità e opportunità sia utile, per una migliore comprensione internazionale, riportare anche la denominazione in inglese, essa è individuata in "Department of Biomolecular Sciences".
3. Il Dipartimento di Scienze Biomolecolari promuove, anche attraverso azioni positive, il principio delle pari opportunità e la valorizzazione delle differenze di genere; pertanto, l'uso nel presente Regolamento del genere maschile per indicare i soggetti, gli incarichi e gli stati giuridici, è da



intendersi riferito ad entrambi i generi e risponde, quindi, solo ad esigenze di semplicità del testo.

Articolo 2

Definizione e finalità

1. Il Dipartimento di Scienze Biomolecolari è una struttura di promozione ed organizzazione finalizzata alla gestione di attività di ricerca e didattiche e terza missione. In tal senso promuove, coordina, verifica e pubblicizza:
 - a) le attività di ricerca, ferma restando l'autonomia di ogni singolo docente;
 - b) le attività didattiche relative ai corsi di studio, compresi i corsi di dottorato di ricerca ed ogni altro corso di alta formazione afferente al Dipartimento. L'attività di gestione e coordinamento dei corsi di studio è attribuita a strutture didattiche dotate di proprio Regolamento le cui modalità sono sancite negli articoli 8 e 14 dello Statuto dell'Università degli Studi di Urbino Carlo Bo.
 - c) le attività di terza missione universitaria attraverso il perseguimento di ricadute positive sul sistema economico, sul territorio e sulla società delle attività di ricerca con azioni di innovazione e trasferimento tecnologico e di conoscenze.
2. Il Dipartimento è Centro di Gestione Autonoma.
3. Il Dipartimento promuove l'aggregazione di docenti che svolgono la propria attività di ricerca negli ambiti delle Scienze Biologiche, Biotecnologiche, Biomediche, Nutrizionali, Ambientali, Motorie e Farmaceutiche.

Il Dipartimento promuove e coordina anche attività di ricerca applicata, assistenza tecnica e formazione, su contratto o convenzione, nei confronti di Enti pubblici e privati.

Infine, il Dipartimento collabora con altri Dipartimenti, centri di ricerca e gruppi di lavoro, interni ed esterni all'Università di Urbino Carlo Bo, anche stabilendo accordi e convenzioni.
4. Il Dipartimento, su indicazione delle strutture didattiche che ad esso afferiscono, promuove, coordina e delibera sulle attività dei rispettivi corsi di studio. Il Dipartimento, inoltre, promuove, coordina e delibera sulle attività formative relative ai Dottorati di Ricerca, Master di primo/secondo livello e, più in generale, tutti i corsi di alta formazione in esso attivati.
5. Il Dipartimento, nell'ambito delle sue attività, può proporre, in base all'articolo 12 dello Statuto d'Ateneo, la costituzione di centri di ricerca o di supporto alla didattica.

Articolo 3

Sede e attrezzature

1. Il Dipartimento ha sede nei locali indicati nel Decreto Rettorale di istituzione. Con successivi provvedimenti potranno essere individuati nuovi e diversi locali. Le attrezzature acquisite sono riportate nell'inventario del Dipartimento e conseguentemente nello Stato Patrimoniale dell'Ateneo.

Articolo 4

Composizione



1. Al Dipartimento afferiscono i professori di ruolo, i ricercatori di ruolo e a tempo determinato, per i quali sia stata disposta l'afferenza con Decreto Rettorale nell'atto istitutivo del Dipartimento o a seguito di formale richiesta a norma del vigente Regolamento sulla mobilità interdipartimentale dei Docenti o a seguito di procedura di chiamata e vi operano i docenti con contratto a tempo determinato. L'afferenza cessa con il trasferimento ad altro Ateneo o Dipartimento.
2. È assegnato al Dipartimento il personale tecnico-amministrativo individuato con Disposizione del Direttore Generale.
3. Fanno inoltre parte del Dipartimento i Dottorandi e gli Assegnisti di ricerca, in conformità alle rispettive norme regolamentari, e vi operano i Borsisti e i Titolari di contratti attivati a qualunque titolo dalla medesima struttura.
4. Il Dipartimento può accogliere, per periodi di tempo definiti e previa richiesta, Professori, Ricercatori, Dottorandi, Borsisti e Studenti di altre istituzioni nazionali ed estere in qualità di "visiting professors, researchers, fellows, graduate and undergraduate students".

Articolo 5

Sezioni

1. Il Dipartimento può organizzarsi al suo interno in Sezioni comprendenti aree affini di ricerca.
2. Se viene deliberata l'organizzazione in sezioni, ogni docente deve afferire a una ed una sola delle sezioni costituite.
3. La costituzione della Sezione è deliberata dal Consiglio di Dipartimento a seguito di opportuna richiesta da parte dei proponenti. Eventuali modifiche di afferenza sono comunicate al Direttore e deliberate dal Consiglio.
4. Il Responsabile di Sezione è un professore di ruolo, o ricercatore, resta in carica per il tempo corrispondente alla durata del mandato del Direttore del Dipartimento e svolge, di norma, le funzioni attribuitegli dal Consiglio di Dipartimento. I Professori di ruolo/ricercatori afferenti alla Sezione propongono il Responsabile di Sezione che viene poi nominato dal Consiglio di Dipartimento.
5. Le Sezioni non hanno autonomia finanziaria né amministrativa o contrattuale, non acquistano valore di struttura permanente nell'ambito del Dipartimento stesso, né sono dotate di organi di governo propri.
6. Ogni Sezione ha almeno cinque componenti tra i Professori e i Ricercatori, di ruolo e a tempo determinato, afferenti al Dipartimento. La mancanza dei predetti requisiti per più di un anno comporterà la disattivazione della Sezione.

Articolo 6

Fondi

1. Il Dipartimento ha autonomia finanziaria e contrattuale secondo il regime fissato dal Regolamento per l'Amministrazione, la Finanza e la Contabilità e nel rispetto dei principi contabili relativi al bilancio unico di Ateneo. Esso dispone della dotazione ordinaria di funzionamento e delle seguenti risorse finanziarie:
 - a) assegnazioni per la ricerca scientifica;



- b) assegnazioni per le attività didattiche;
- c) assegnazioni per attrezzature;
- d) proventi da contratti, convenzioni e contributi per attività di ricerca e di didattica;
- e) proventi per prestazioni a pagamento;
- f) contributi e donazioni di Enti e privati;
- g) ogni altra risorsa specificatamente destinata per disposizione normativa o per deliberazione del Consiglio di Amministrazione.

Articolo 7

Organi del Dipartimento

1. Sono organi del Dipartimento:
 - a) il Consiglio;
 - b) il Direttore;
 - c) la Giunta;
 - d) la Commissione paritetica docenti-studenti.

TITOLO II

IL CONSIGLIO DI DIPARTIMENTO

Articolo 8

Composizione

1. Il Consiglio di Dipartimento è composto da:
 - a) il Direttore, che lo convoca e lo presiede;
 - b) i Professori, i Ricercatori, siano essi di ruolo o a tempo determinato afferenti al Dipartimento;
 - c) il Segretario Amministrativo;
 - d) una rappresentanza del personale tecnico-amministrativo nella misura stabilita dal Regolamento Generale di Ateneo;
 - e) un rappresentante dei dottorandi di ricerca;
 - f) un rappresentante degli assegnisti di ricerca;
 - g) una rappresentanza degli studenti e studentesse dei corsi di studio afferenti al Dipartimento, stabilita dal Regolamento Generale di Ateneo;
 - h) alle adunanze del Consiglio di Dipartimento sono invitati il Responsabile della didattica e i vice-responsabili della struttura amministrativa di servizio al Dipartimento.
2. Il Direttore può invitare ad assistere alle adunanze del Consiglio altri soggetti che svolgono attività all'interno del Dipartimento.

Articolo 9

Elezioni delle rappresentanze

1. Le modalità di elezione e la durata del mandato delle rappresentanze di cui al presente articolo sono disciplinate dal Regolamento Generale di Ateneo.



2. Il Consiglio è validamente costituito anche in mancanza delle rappresentanze di cui alle lettere d), e), f), g), dell'articolo 8, comma 1, del presente Regolamento.

Articolo 10

Competenze

1. Il Consiglio di Dipartimento è l'organo al quale sono affidate l'attività di gestione, di sviluppo e di programmazione del Dipartimento e la scelta dei relativi criteri di attuazione.
2. Il Consiglio di Dipartimento:
 - a) propone, per l'approvazione del Senato Accademico, il Regolamento di funzionamento del Dipartimento;
 - b) propone, per l'approvazione del Senato Accademico, l'istituzione delle strutture didattiche per i corsi di studio di afferenza ed il relativo Regolamento di funzionamento;
 - c) delibera sulle domande di afferenza al Dipartimento dei Professori e Ricercatori;
 - d) assolve gli obblighi finanziari e contabili secondo le vigenti disposizioni;
 - e) delibera sui piani di acquisizione e gestione delle risorse, comprese le risorse finanziarie da destinare al funzionamento delle strutture didattiche del Dipartimento;
 - f) delibera su eventuali funzioni da delegare alle strutture didattiche;
 - g) analizza le risorse di personale tecnico-amministrativo, formula proposte per il miglior utilizzo e richieste inerenti la necessità del suddetto personale;
 - h) dispone l'utilizzo delle risorse materiali di sua pertinenza;
 - i) delibera sulle proposte e iniziative delle strutture didattiche del Dipartimento, tenuto conto anche dei Regolamenti di funzionamento delle stesse;
 - j) sentiti i Consigli delle strutture didattiche e la Commissione paritetica docenti-studenti, delibera le procedure di verifica della funzionalità ed efficienza degli obiettivi formativi, dell'attività didattica svolta nell'ambito dei corsi di studio di competenza;
 - k) propone l'attivazione e la disattivazione dei Corsi di Studio, predisponendo inoltre l'offerta formativa dei Corsi di Studio, sentiti i Consigli delle strutture didattiche ad esso afferenti e la Commissione paritetica docenti-studenti;
 - l) delibera sui contratti e sulle convenzioni di sua competenza;
 - m) propone l'attivazione dei corsi di dottorato di ricerca e l'adesione a consorzi di dottorati; organizza attraverso il collegio docenti dei dottorati l'attività didattica relativa ai dottorati di ricerca e le altre attività didattiche e di formazione la cui gestione è affidata al Dipartimento;
 - n) formula richieste in ordine alle chiamate ed ai trasferimenti dei docenti e dei ricercatori nella composizione prevista dalla normativa vigente;
 - o) esprime pareri in merito al Regolamento Generale di Ateneo ed al Regolamento Didattico di Ateneo;
 - p) predispone ed approva la proposta del budget, economico e degli investimenti, annuale e triennale ed esercita ogni altra funzione attribuita dal vigente Regolamento di Ateneo per l'Amministrazione, la Finanza e la Contabilità;
 - q) nell'ambito della programmazione pluriennale dell'Ateneo, anche in funzione della sostenibilità dell'offerta formativa, determina le proprie esigenze di organico e formula agli



- organi di Ateneo motivate richieste di posti di professore di ruolo e di ricercatori a tempo determinato nella composizione prevista dalla normativa vigente;
- r) nomina, su proposta dei Consigli delle Scuole afferenti, i Docenti che fanno parte della Commissione paritetica docenti-studenti del Dipartimento;
 - s) propone l'attivazione di Centri di ricerca o di supporto alla ricerca e alla didattica, indicando il progetto specifico e, nel caso di Centri Interdipartimentali, la struttura amministrativa di appartenenza;
 - t) approva l'istituzione, modifica e disattivazione delle Sezioni e nomina i Coordinatori delle stesse;
 - u) elegge il Direttore secondo le norme previste nel Regolamento Generale di Ateneo ed i membri elettivi della Giunta;
 - v) delibera l'attribuzione dei compiti didattici ai professori, degli affidamenti didattici ai professori e ai ricercatori universitari, degli incarichi didattici ai ricercatori a tempo determinato e degli insegnamenti a contratto, valutate le eventuali proposte delle strutture didattiche interessate;
 - z) esercita ogni altra attribuzione ad esso assegnata dalla Legge, dallo Statuto, dai Regolamenti di Ateneo e dalle disposizioni normative.

Articolo 11

Convocazione

1. Il Consiglio di Dipartimento è convocato dal Direttore.
2. Il Consiglio di Dipartimento si riunisce almeno tre volte l'anno ed ogni qual volta il Direttore ritenga opportuno convocarlo. Deve inoltre essere convocato qualora ne faccia richiesta motivata almeno un terzo dei suoi membri.
3. La convocazione in via ordinaria deve essere fatta con avviso inviato, all'indirizzo di posta elettronica istituzionale, a ciascun avente diritto, con anticipo di almeno cinque giorni naturali e consecutivi.
4. In caso di urgenza, la convocazione può essere fatta con preavviso di almeno 24 ore e con tutti i mezzi ritenuti più adeguati a raggiungere gli interessati.

Articolo 12

Ordine del giorno

1. La convocazione deve contenere data, ora e luogo della riunione e l'elenco degli argomenti da trattare.
2. L'inserimento di argomenti nell'ordine del giorno può essere motivatamente richiesto da almeno un terzo dei componenti il Consiglio di Dipartimento; il Direttore può disporre l'inserimento degli argomenti all'ordine del giorno nella seduta successiva motivando l'eventuale mancato inserimento.
3. La discussione e deliberazione su argomenti non all'ordine del giorno è possibile solo in presenza e col consenso di tutti i componenti il Consiglio.

Articolo 13



Registrazione delle presenze alle adunanze del Consiglio

1. Le presenze vengono rilevate dal segretario mediante firma di un foglio di presenze.

Articolo 14

Validità delle adunanze e partecipazione alle stesse

1. Le sedute sono valide se è presente la maggioranza degli aventi diritto detratti gli assenti giustificati; il numero dei presenti non può essere comunque inferiore ad un terzo degli aventi diritto.
2. Qualora non si raggiunga la maggioranza richiesta, il Direttore deve procedere ad una nuova convocazione.
3. Qualora non sia possibile esaurire la trattazione degli argomenti all'ordine del giorno, il Direttore può aggiornare la seduta comunicandone, seduta stante, giorno ed ora. Tale aggiornamento viene comunque comunicato, congiuntamente con la specifica del luogo, a tutti i componenti il Consiglio tramite posta elettronica all'indirizzo istituzionale.
4. Nessuno può prender parte a sedute o a parti di sedute in cui si trattano argomenti che riguardano direttamente la sua persona o i suoi parenti o affini entro il 4° grado e in tutti gli altri casi previsti dal Codice Etico di Ateneo e dalla normativa vigente. In tali casi, il componente, se presente, deve lasciare la seduta e l'uscita deve essere documentata sul verbale.
5. Il Direttore può invitare persone non appartenenti al Dipartimento a partecipare come uditori o esperti. Tutti questi soggetti dovranno abbandonare la seduta al momento delle votazioni.
6. L'assenza alle sedute del Consiglio è consentita solo per giustificati motivi e legittimi impedimenti. Nel caso in cui professori di ruolo o ricercatori si assentino senza giustificazione per tre volte consecutive o, comunque, qualora gli stessi registrino più del 50% di assenze nel corso dell'anno accademico (esclusi i periodi di congedo), questi verranno esclusi dalla ripartizione dei fondi dipartimentali per la ricerca nel successivo anno accademico.

Articolo 15

Deliberazioni e verbalizzazioni

1. Le deliberazioni sono assunte a maggioranza assoluta dei presenti, salvo che la Legge richieda maggioranze qualificate. In caso di parità prevale il voto del Direttore.
2. Alle deliberazioni sulle materie che riguardano i posti di professori di prima fascia partecipano soltanto i professori di prima fascia. Alle deliberazioni su materie che riguardano i posti di professori di seconda fascia partecipano i professori di prima e seconda fascia. Alle deliberazioni sulle materie che riguardano i posti di ricercatori partecipano i professori di prima e seconda fascia ed i ricercatori.
3. Di ogni seduta va redatto apposito verbale a cura del segretario. Il segretario è il Professore di prima fascia più giovane nel ruolo o, in caso di impossibilità dei Professori di prima fascia, il Professore di seconda fascia più anziano nel ruolo.
4. Al segretario è demandata ogni attribuzione relativa alla regolare composizione dell'organo, alla validità delle adunanze e alle votazioni.



5. Il verbale deve contenere l'elenco dei presenti e degli assenti, l'ordine del giorno, i termini essenziali della discussione sui singoli punti ed il testo delle relative delibere.
6. Il componente che intenda fare riportare a verbale una propria dichiarazione deve consegnarne il testo al segretario nel corso della seduta.
7. Le delibere sono riportate a verbale per esteso, con i risultati delle relative votazioni e l'indicazione dei voti favorevoli, di quelli contrari e degli astenuti.
8. Il Consiglio prende atto del verbale, di norma, nella seduta successiva.

Articolo 16

Votazioni

1. L'espressione del voto è di regola palese. In caso di parità prevale il voto del Direttore. Nelle votazioni a scrutinio segreto la parità dei voti comporta il rigetto della proposta.

Articolo 17

Segretario Amministrativo

1. Le funzioni di Segretario Amministrativo del Dipartimento sono assegnate, con provvedimento del Direttore Generale dell'Università, ad un dipendente della stessa Università.
2. Il Segretario Amministrativo, tra l'altro:
 - a) è membro di diritto del Consiglio di Dipartimento nella composizione allargata a tutte le sue componenti ed è membro di diritto della Giunta;
 - b) partecipa, su invito del Direttore, senza diritto di voto alle sedute del Consiglio di Dipartimento nelle composizioni ristrette previste dalla Legge.

TITOLO III

DIRETTORE

Articolo 18

Attribuzioni e competenze

1. Il Direttore è un Professore di ruolo di prima fascia afferente al Dipartimento ovvero, in caso di motivata impossibilità dei Professori di prima fascia e negli altri casi previsti dalla Legge, un Professore di ruolo di seconda fascia afferente al Dipartimento.
2. Il Direttore:
 - a) rappresenta il Dipartimento e promuove/coordina le attività istituzionali di competenza dello stesso;
 - b) dà esecuzione alle delibere degli organi del Dipartimento e adotta gli atti necessari per la gestione amministrativa e organizzativa del dipartimento;
 - c) presiede e convoca la Giunta, il Consiglio di Dipartimento e la Giunta Didattica;
 - d) indice le elezioni di propria competenza;
 - e) sottoscrive le domande di partecipazione a bandi e progetti di ricerca di propria competenza;
 - f) stipula i contratti e le convenzioni di competenza del Dipartimento;



- g) predispone e presenta al Consiglio di Dipartimento i documenti contabili di competenza, necessari per la predisposizione del bilancio di Ateneo e ogni altro documento specificato dal Regolamento di Ateneo per l'Amministrazione, la Finanza e la Contabilità;
 - h) vigila nell'ambito del Dipartimento sull'osservanza delle norme legislative, dello Statuto e dei Regolamenti;
 - i) tiene i rapporti con gli organi accademici;
 - j) è responsabile della gestione amministrativa e contabile e del buon funzionamento del Dipartimento in conformità con il Regolamento per l'Amministrazione, la Finanza e la Contabilità;
 - k) è consegnatario responsabile degli immobili che sono nella disponibilità del Dipartimento;
 - l) provvede alla nomina dei Presidenti delle strutture didattiche afferenti al Dipartimento;
 - m) nomina le Commissioni di Laurea su proposta del Presidente della struttura didattica;
 - n) può, in caso di comprovata necessità e urgenza, assumere atti di pertinenza del Consiglio di Dipartimento portandoli a ratifica nella prima riunione utile del Consiglio stesso;
 - o) nomina con proprio provvedimento la Commissione paritetica docenti-studenti;
 - p) adotta i provvedimenti a contrarre relativi a servizi e forniture di competenza del Dipartimento;
 - q) esercita ogni altra attribuzione a lui assegnata dalla Legge, dal presente Regolamento, dallo Statuto, dai Regolamenti di Ateneo e dalle disposizioni normative.
3. Per tutti gli adempimenti di carattere amministrativo, finanziario e contabile, il Direttore è coadiuvato dal Segretario Amministrativo.

Articolo 19

Durata della carica ed incompatibilità

1. La carica di Direttore è incompatibile con quella di Rettore, Pro Rettore Vicario, membro del Consiglio di Amministrazione e del Nucleo di Valutazione, Presidente di struttura didattica, componente del Presidio di Qualità.
2. Il Direttore resta in carica tre anni e non può essere rieletto consecutivamente per più di una volta.
3. Per la carica di Direttore è prevista un'indennità nella misura stabilita dal Consiglio di Amministrazione nei limiti degli stanziamenti di bilancio.

Articolo 20

Vice-Direttore

1. Il Direttore identifica e propone, tra i professori di I e II fascia, membri della Giunta di Dipartimento, un Vice-Direttore che lo sostituirà in caso di assenza e di legittimo impedimento.
2. Il mandato del Vice-Direttore coincide con quello del Direttore.
3. Il Vice-Direttore deve essere un professore con regime di impegno a tempo pieno o che abbia presentato una dichiarazione di impegno a tempo pieno da far valere in caso di nomina.

Articolo 21

Elezioni



1. Il Direttore è un professore di ruolo di prima fascia che abbia optato per il regime di impegno a tempo pieno o abbia presentato una preventiva dichiarazione di opzione in tal senso, da far valere in caso di nomina. È eletto fra i docenti che afferiscono al Dipartimento da tutti i componenti del Consiglio di Dipartimento. Nel caso di mancanza o di motivata impossibilità dei professori di ruolo di prima fascia e negli altri casi previsti dallo Statuto o dalla Legge, l'elettorato passivo per la carica di Direttore è esteso ai professori di seconda fascia che abbiano optato per il regime di impegno a tempo pieno o abbiano presentato una preventiva dichiarazione di opzione in tal senso, da far valere in caso di nomina.
L'elettorato passivo è altresì esteso ai professori di seconda fascia nel caso di mancato raggiungimento per due votazioni del *quorum* previsto al comma 7 del presente articolo.
2. Le elezioni sono indette dal Decano del Dipartimento almeno sessanta giorni prima della scadenza del mandato. In caso di cessazione anticipata il Decano convoca la seduta entro 20 giorni.
3. Il Decano dispone la convocazione del Consiglio per la elezione del Direttore, indica le norme ed i tempi che disciplinano le operazioni di voto e di scrutinio in osservanza delle norme del Regolamento Generale di Ateneo.
4. Chi intende candidarsi alla carica di Direttore di Dipartimento deve presentare al Decano del Dipartimento dichiarazione di candidatura, corredata da un programma, almeno dieci giorni prima della data fissata per le elezioni. Alla scadenza dei dieci giorni il Decano inoltra, tramite la mail istituzionale, le candidature ricevute a tutto il Consiglio di Dipartimento.
5. Nel caso di candidatura del Decano, le sue funzioni saranno svolte da colui che lo segue in ordine di anzianità.
6. Le votazioni hanno luogo a scrutinio segreto e sono valide se vi partecipa la maggioranza degli aventi diritto.
7. Il Direttore è eletto in apposita seduta del Consiglio di Dipartimento, convocata e presieduta dal Decano. Nella prima votazione è eletto, a scrutinio segreto, a maggioranza assoluta dei voti espressi, purché vi abbia preso parte la maggioranza assoluta degli aventi diritto al voto. Nel caso di mancata elezione si procede al ballottaggio tra i due candidati che nella votazione hanno riportato il maggior numero di voti. In caso di mancato raggiungimento del *quorum* alla prima votazione si procede ad una seconda votazione, nella quale il Direttore di Dipartimento viene eletto con le stesse modalità della prima. Qualora il *quorum* non venga raggiunto anche nella seconda votazione, l'elettorato passivo viene esteso ai Professori Associati e si procede ad una nuova votazione nella quale il Direttore di Dipartimento viene eletto con le stesse modalità della prima votazione. Qualora anche in tale votazione non venga eletto il Direttore ovvero non sia raggiunto il *quorum*, si procede al ballottaggio tra i due candidati che nella votazione hanno riportato il maggior numero di voti.
In ogni caso, nell'ipotesi di parità, risulta eletto il candidato con maggiore anzianità in ruolo e, nell'ipotesi di ulteriore parità, quello con minore anzianità anagrafica.
8. Il Direttore decade dalla carica per volontaria rinuncia, in caso di cessazione del requisito dell'impegno a tempo pieno ed in tutti gli altri casi previsti dalla Legge. In caso di dimissioni o di



anticipata cessazione dalla carica, la convocazione del Consiglio di Dipartimento per la elezione del nuovo Direttore deve essere disposta dal Decano entro venti giorni.

9. Nei confronti del Direttore è possibile presentare, in ogni momento, motivata mozione di sfiducia, sottoscritta da almeno un terzo dei componenti il Consiglio del Dipartimento, da discutere nel corso di una riunione straordinaria di quest'ultimo, convocata non prima che siano trascorsi quindici giorni dalla sua presentazione presso il Dipartimento medesimo.

Qualora detta mozione venga approvata con una maggioranza almeno pari ai due terzi dei componenti il Consiglio, il Direttore decade dalla carica e si procede ad una nuova elezione, con le modalità di cui ai commi precedenti.

10. Il Direttore ed il Vice-Direttore sono nominati con Decreto Rettorale.

TITOLO IV

GIUNTA DI DIPARTIMENTO

Articolo 22

Composizione

1. La Giunta è composta da:
 - a) il Direttore, che la presiede;
 - b) il Segretario Amministrativo;
 - c) i Presidenti delle strutture didattiche afferenti al Dipartimento;
 - d) un componente del personale tecnico-amministrativo;
 - e) almeno 5 professori di ruolo/ricercatori.
2. Il numero di professori di ruolo/ricercatori eleggibili, oltre il minimo previsto di cinque, è deliberata, su proposta del Direttore, dal Consiglio di Dipartimento in funzione di specifiche competenze necessarie per il buon funzionamento dell'organo dipartimentale.
3. Il Direttore e il Segretario Amministrativo sono membri di diritto, così come i Presidenti delle strutture didattiche. I professori di ruolo/ricercatori e il membro del personale tecnico-amministrativo vengono eletti tra i componenti del Consiglio da tutti i membri del Consiglio.
4. Le elezioni sono indette dal Direttore di Dipartimento.
5. Le elezioni avvengono di norma a scrutinio segreto: ogni avente diritto può esprimere una sola preferenza. Se eleggibili, risultano eletti i candidati che abbiano riportato il maggior numero dei voti e, in caso di parità, quelli con più anzianità di servizio. In caso di ulteriore parità, è eletto il candidato più giovane anagraficamente. Assicurando che il numero complessivo di eletti risulti almeno uguale a 5, la procedura deve garantire l'elezione in Giunta di almeno un professore ordinario, un professore associato e un ricercatore. Nel caso di abbandono/cessata disponibilità, la Giunta sarà opportunamente integrata utilizzando il meccanismo elettivo e rimane validamente costituita fino all'esito della votazione.

Le elezioni, su proposta del Direttore e previa approvazione a maggioranza assoluta dei componenti del Consiglio di Dipartimento, possono svolgersi con voto palese.
6. Le votazioni sono valide se vi partecipa la maggioranza degli aventi diritto.



7. La durata della Giunta coincide con la durata del mandato del Direttore.

Articolo 23

Funzioni

1. La Giunta coadiuva il Direttore nelle sue funzioni, in particolare per quanto concerne gli aspetti istruttori e organizzativi relativi alle competenze del Consiglio di Dipartimento.

Articolo 24

Convocazione

1. La Giunta è convocata dal Direttore ogni qualvolta sia necessario con comunicazione inviata all'indirizzo di posta elettronica istituzionale almeno tre giorni naturali e consecutivi prima della data della seduta. La convocazione deve contenere l'ora, la data e il luogo della riunione e gli argomenti all'ordine del giorno.
2. Le funzioni di segretario verbalizzante sono svolte da un componente individuato dal Direttore per tutta la durata del mandato, in caso di sua assenza il Direttore individua, tra i membri della Giunta, un sostituto.
3. Alla Giunta si applicano, per quanto compatibili, le norme del presente Regolamento dettate per il funzionamento del Consiglio di Dipartimento.

TITOLO V

COMMISSIONE PARITETICA DOCENTI-STUDENTI

Articolo 25

Composizione

1. La Commissione paritetica docenti-studenti, di cui all'articolo 13 dello Statuto, è composta da almeno due Docenti per ogni struttura didattica istituita all'interno del Dipartimento e da un pari numero di studenti e studentesse, nel rispetto dei principi dell'articolo 34 comma 1 dello Statuto.
2. I Docenti sono designati dal Consiglio di Dipartimento su proposta delle strutture didattiche nel numero di due per Corso di Studio nel caso in cui alla struttura didattica afferisca un solo Corso di Studio, ovvero nel numero di uno per ogni Corso di Studio nel caso in cui alla struttura didattica afferisca più di un Corso di Studio.
3. Gli studenti e le studentesse sono eletti nel numero di due per Corso di Studio nel caso in cui alla struttura didattica afferisca un solo Corso di Studio, ovvero nel numero di uno per ogni Corso di Studio nel caso in cui alla struttura didattica afferisca più di un Corso di Studio.
4. L'elettorato attivo e passivo spetta a tutti gli studenti e le studentesse di cui all'articolo 46 del Regolamento Generale di Ateneo, iscritti al corso di studio per il quale sono indette le votazioni. Le elezioni, indette con provvedimento del Direttore di Dipartimento con contestuale costituzione del seggio elettorale, si svolgono in modalità cartacea sulla base di candidature ufficiali depositate presso gli uffici amministrativi del Dipartimento, fino a 5 giorni prima del voto. Nella candidatura dello studente e della studentessa devono essere indicati il cognome, il



nome, il luogo, la data di nascita, il corso di laurea cui è iscritto/a ed il numero di matricola universitaria. L'ufficio amministrativo autentica la candidatura. Qualora si debba procedere ad eleggere più di un rappresentante, ciascun elettore può esprimere fino a due preferenze a condizione che siano riferite a candidati di sesso diverso, pena l'annullamento della scheda. Nel caso di votazioni per un unico rappresentante, ciascun elettore può esprimere non più di una sola preferenza, pena l'annullamento della scheda. Non è previsto alcun *quorum*. Risultano eletti i candidati che hanno ottenuto il maggior numero di voti sino a copertura della rappresentanza richiesta. In caso di parità di voti prevale il più anziano di età. Gli eletti sono nominati con provvedimento del Direttore di Dipartimento.

5. In caso di cessazione per qualsivoglia motivo, al rappresentante eletto degli studenti e delle studentesse subentra il primo dei non eletti. In mancanza si procede ad elezioni suppletive con le stesse modalità previste al precedente comma. Il nuovo eletto, ovvero i nuovi eletti, cessano dalla carica alla scadenza del mandato del rappresentante al cui posto sono subentrati. In caso di cessazione anticipata di un docente, si procede, con le stesse modalità di cui al comma 2 del presente articolo, alla designazione di un altro che cessa dalla carica alla scadenza dal mandato del docente al cui posto è subentrato.
6. La Commissione paritetica docenti-studenti è organo di controllo autonomo e indipendente e, pertanto, non può essere composta di norma da docenti che abbiano compiti gestionali (Membro del Nucleo di Valutazione; Membro del Presidio della Qualità; Direttore di Dipartimento; Presidente della Scuola; Responsabile del Corso di Studio; Componente del Gruppo di Riesame del Corso di Studio; Componente del Gruppo di Assicurazione della Qualità del Corso di Studio) e da studenti e studentesse che svolgano funzioni di rappresentanza all'interno del Dipartimento e/o dei Corsi di Studio.
7. La durata della Commissione paritetica è di due anni dalla sua nomina. Il mandato è rinnovabile una sola volta.
8. La Commissione paritetica elegge tra i docenti al suo interno un Coordinatore, che la convoca almeno due volte all'anno, definendo l'ordine del giorno delle riunioni.
9. La Commissione paritetica docenti-studenti può lavorare anche per sottocommissioni o per gruppi di Corso di Studio omogenei o in filiera, ma sempre con la presenza di almeno quattro componenti (due docenti e due studenti) per ogni sottocommissione. I sottogruppi devono produrre evidenza documentale delle proprie riunioni, da trasmettersi al Coordinatore della Commissione paritetica docenti-studenti.
10. La convocazione della Commissione paritetica docenti-studenti deve essere fatta con avviso scritto inviato a mezzo posta elettronica all'indirizzo istituzionale a ciascun avente diritto con anticipo di almeno cinque giorni in via ordinaria, oppure 24 ore in via straordinaria.
11. Le sedute sono valide se è presente la maggioranza degli aventi diritto, detratti gli assenti giustificati; il numero dei presenti non può essere comunque inferiore ad un terzo degli aventi diritto.

Articolo 26

Funzioni



1. La Commissione paritetica docenti-studenti è competente, secondo le vigenti disposizioni di Legge, a svolgere: attività di monitoraggio dell'offerta formativa e della qualità della didattica nonché dell'attività di servizio agli studenti da parte dei professori, e dei ricercatori e dei docenti a contratto; a individuare indicatori per la valutazione dei risultati delle stesse; ad analizzare gli esiti dei questionari recanti le opinioni degli studenti, nell'ottica di proporre misure di miglioramento continuo dei Corsi di Studio; a formulare pareri sull'attivazione e la soppressione di corsi di studio.
2. La Commissione paritetica docenti-studenti, utilizzando i verbali delle proprie riunioni e le evidenze documentali prodotte dai sottogruppi, redige ogni anno, nei tempi e nei modi previsti dalla normativa vigente, una relazione complessiva sulla propria attività di cui al comma precedente. Tale relazione deve pervenire ai Referenti dei Corsi di Studio, al Presidente della struttura didattica, al Direttore del Dipartimento, al Presidio della Qualità di Ateneo e al Nucleo di Valutazione.

TITOLO VI STRUTTURE DIDATTICHE DEL DIPARTIMENTO

Articolo 27

Definizione, istituzione e funzionamento

1. Il Dipartimento provvede all'organizzazione, alla gestione e al coordinamento delle attività didattiche mediante strutture interne in ottemperanza all'articolo 8 dello Statuto ed all'articolo 62 del Regolamento Generale di Ateneo. Le strutture sono istituite, su proposta del Consiglio di Dipartimento, dal Senato Accademico, previo parere favorevole del Consiglio di Amministrazione.
2. Ciascuna struttura didattica avrà un proprio Regolamento di funzionamento che su proposta del Consiglio del Dipartimento sarà sottoposto all'approvazione del Senato Accademico.

TITOLO VII GIUNTA DIDATTICA

Articolo 28

Funzioni

1. La Giunta Didattica coadiuva il Direttore nelle sue funzioni, in particolare per quanto concerne gli aspetti istruttori e organizzativi dei Corsi di Studio, dei Corsi di Dottorato di Ricerca e delle altre attività didattiche o di formazione afferenti al Dipartimento.

Articolo 29

Composizione

1. Sono membri della Giunta Didattica:



- a) il Direttore, che la presiede;
 - b) il Vice-Direttore;
 - c) i Coordinatori dei Dottorati di Ricerca afferenti al Dipartimento;
 - d) i Presidenti delle strutture didattiche afferenti al Dipartimento.
2. In casi specifici e su invito del Direttore, possono partecipare ai lavori della Giunta Didattica anche i Responsabili dei Corsi di perfezionamento o dei Master.
 3. Alle riunioni della Giunta Didattica partecipa, senza diritto di voto, il Responsabile didattico del Plesso Scientifico.

TITOLO VIII

NORME TRANSITORIE E FINALI

Articolo 30

Approvazione e modifica del Regolamento di funzionamento del Dipartimento e del Regolamento di funzionamento delle strutture didattiche

1. Il Consiglio di Dipartimento approva a maggioranza assoluta dei suoi componenti la proposta del Regolamento di funzionamento e quello del Regolamento delle strutture didattiche.
2. Il Regolamento di funzionamento del Dipartimento e quello delle strutture didattiche sono emanati con Decreto Rettorale.
3. Modifiche od integrazioni ai suddetti Regolamenti sono approvate con le modalità di cui ai commi precedenti.
4. Le modificazioni allo Statuto dell'Università riguardanti disposizioni del presente Regolamento, sono automaticamente recepite ed efficaci.
5. Il Direttore, il Vice-Direttore e gli attuali componenti della Giunta restano in carica fino alla scadenza del mandato.

Articolo 31

Commissione paritetica docenti-studenti

1. La Commissione paritetica docenti-studenti di Dipartimento e le Commissioni paritetiche docenti-studenti di Corso di Studio in carica al momento dell'entrata in vigore del presente Regolamento continuano nell'esercizio delle loro funzioni fino al 31 ottobre 2020.
2. La Commissione paritetica docenti-studenti di Dipartimento di cui al comma 1 è composta da due docenti per ogni struttura didattica istituita dal Dipartimento e da un pari numero di studenti/studentesse; essa svolge, secondo le vigenti disposizioni di Legge, attività di valutazione, consultazione e controllo sull'offerta formativa e sulle attività didattiche e di servizio agli studenti/studentesse.
3. Fino al 31 ottobre 2020, in caso di cessazione per qualsivoglia motivo dei rappresentanti degli studenti e delle studentesse nella Commissione paritetica docenti-studenti di Dipartimento di cui al comma 1, la sostituzione di detti rappresentanti avviene mediante applicazione delle Linee-guida per le Elezioni suppletive presso le strutture didattiche, approvate dal Senato Accademico



con delibera n.138/2014 del 23 settembre 2014; fino alla medesima data l'eventuale sostituzione di un docente in seno alla Commissione avviene mediante nomina da parte del Direttore del Dipartimento di un docente sostituto, designato dal Consiglio di Dipartimento di afferenza su proposta della relativa struttura didattica.

4. Le Commissioni paritetiche docenti-studenti di Corso di Studio di cui al comma 1, ciascuna composta da due professori o ricercatori, di ruolo e a tempo determinato, titolari di insegnamenti ufficiali nel Corso di Studio e da due studenti, svolgono attività di valutazione, consultazione e controllo sulle attività didattiche e di servizio indirizzate agli studenti del relativo corso di studio.
5. Fino al 31 ottobre 2020 l'eventuale sostituzione di un rappresentante degli studenti e delle studentesse nelle Commissioni paritetiche docenti-studenti di Corso di Studio avviene mediante nomina da parte del Direttore del Dipartimento di uno studente iscritto al medesimo Corso, su proposta del Presidente del Consiglio degli Studenti; fino alla medesima data l'eventuale sostituzione di un docente nelle Commissioni paritetiche docenti-studenti di Corso di Studio avviene mediante nomina di un docente da parte del Direttore del Dipartimento, proposto dal Presidente della relativa struttura didattica tra i professori e i ricercatori, di ruolo e a tempo determinato, titolari di insegnamenti ufficiali nel Corso di Studio.
6. La Commissione paritetica docenti-studenti del Dipartimento di cui al comma 1, utilizzando i verbali delle proprie riunioni e le evidenze documentali prodotte dalle Commissioni paritetiche docenti-studenti di Corso di Studio di cui al medesimo comma 1, redige annualmente, nei tempi e nei modi previsti dalla normativa vigente, una relazione complessiva sulla propria attività. Tale relazione deve pervenire ai Referenti dei Corsi di Studio, al Presidente della struttura didattica, al Direttore del Dipartimento, al Presidio della Qualità di Ateneo e al Nucleo di Valutazione.

Articolo 32

Pubblicità

1. Il presente Regolamento è reso pubblico mediante pubblicazione all'Albo Ufficiale e sul sito *web* dell'Ateneo.

Articolo 33

Entrata in vigore

1. Le modifiche al vigente Regolamento del Dipartimento di Scienze Biomolecolari (DISB), emanato con Decreto Rettorale n. 16/2016 del 20 gennaio 2016, sono disposte con Decreto Rettorale ed entrano in vigore il giorno successivo alla pubblicazione all'Albo Ufficiale dell'Ateneo del Decreto Rettorale di modifica.